



COMUNE DI MORBIO INFERIORE

Ordinanza municipale concernente la regolamentazione delle zone di parcheggio e le autorizzazioni concesse agli abitanti delle zone interessate

(del 20 agosto 2018)

IL MUNICIPIO DI MORBIO INFERIORE

Richiamati gli artt. 192 LOC e 44 RALOC nonché l'art. 42 let. h) del Regolamento comunale;

o r d i n a

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Scopi

Art. 1 ¹Il Municipio del Comune di Morbio Inferiore, nell'intento di regolamentare l'utilizzazione prolungata dei posteggi pubblici, procede laddove è possibile alla posa di parchimetri o all'istituzione di zone blu di parcheggio.

²In tali zone il Municipio provvede ad agevolare gli abitanti del Comune che non dispongono di parcheggi privati. In particolare esso concede speciali autorizzazioni agli aventi diritto ai sensi dell'art. 5 che permettono l'uso senza limitazioni di tempo dei parcheggi pubblici.

Basi legali

Art. 2 Basi legali della presente Ordinanza sono l'art. 107 LOC, gli art. 40 e segg. del regolamento comunale, gli art. 3 cpv. 2 e 4 della Legge sulla circolazione stradale e l'art. 5 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione alla Legislazione federale sulla circolazione stradale, nonché la delega dipartimentale del 28 febbraio 1989.

CAPITOLO II

Soste di durata limitata

Posteggi
provvisti di
parchimetro -
tasse

Art. 3 Nei posteggi provvisti di parchimetro la sosta è soggetta alle seguenti tasse:

1. Soste tutti i giorni tra le 07.00 e le 19.00: Fr. 1.--/ora.
2. Al di fuori degli orari indicati il posteggio è gratuito.
3. La durata massima di stazionamento per le singole zone di posteggio è definita dal Municipio in funzione delle caratteristiche delle stesse ed è indicata sui rispettivi parchimetri.

Posteggi
gratuiti

Art. 4 Nelle zone sprovviste di parchimetro la durata massima delle soste di veicoli privi delle autorizzazioni regolamentate dalla presente ordinanza è regolata con l'istituzione di zone blu e/o con la posa di tavole complementari.

CAPITOLO III

Agevolazioni di parcheggio

Autorizzazioni ordinarie

Art. 5 ¹Le autorizzazioni ordinarie per soste di lunga durata possono essere concesse alle seguenti categorie di persone:

- a) persone fisiche domiciliate nel Comune;
- b) altri interessati quando le particolari circostanze siano tali da giustificare un analogo diritto del richiedente;
- c) le aziende che esplicano la loro attività nel Comune;
- d) là dove il numero di posteggi disponibili lo permetta, il Municipio può concedere alle aziende con sede nel Comune delle autorizzazioni per i veicoli dei loro dipendenti.

²Per la concessione potrà essere richiesta la presentazione da parte dell'interessato di un documento che attesti che l'immobile in cui risiede non dispone di possibilità alternative di posteggio (parcheggi coperti o esterni).

³La messa a disposizione di posteggi o il rilascio di autorizzazioni a favore dei dipendenti e dei membri degli organi del Comune è regolata separatamente dal Municipio per mezzo di specifiche disposizioni interne.

Numero delle autorizzazioni ordinarie

Art. 6 Il numero massimo di autorizzazioni ordinarie concesse può essere limitato in funzione delle reali capacità della zona interessata, tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti e gli interessi degli altri utenti della strada.

Attribuzione delle autorizzazioni ordinarie

Art. 7 ¹Le autorizzazioni ordinarie saranno attribuite con il seguente ordine di priorità:

1. Rinnovo di autorizzazioni ordinarie esistenti nei casi in cui non siano intervenuti cambiamenti della situazione rispetto al momento della prima concessione.
2. Persone fisiche domiciliate nella zona per un massimo di un'autorizzazione per nucleo familiare.
3. Altri interessati come al punto b) dell'art. 5 per un massimo di un'autorizzazione per nucleo familiare.
4. Aziende che esplicano la loro attività nella zona (sede, filiali, ecc.), per un massimo di due autorizzazioni per veicoli immatricolati sotto la medesima ragione sociale.
5. Altre autorizzazioni come al punto d) dell'art. 5 e autorizzazioni supplementari per aventi diritto come ai punti 2, 3 e 4. Nel caso le richieste dovessero eccedere il numero di autorizzazioni disponibili, verrà allestita una lista di attesa.

Autorizzazioni di breve durata

Art. 8 ¹Le autorizzazioni di breve durata, giornaliere o settimanali, possono essere acquistate senza ulteriori formalità presso la Cancelleria comunale oppure utilizzando il sistema elettronico "Parkingpay".

²Quando le circostanze lo giustificano queste autorizzazioni possono essere concesse a titolo gratuito (ad esempio a favore di ospiti della casa comunale oppure in caso di lavori su strade pubbliche che impediscono l'accesso ai posteggi privati, ecc.).

Effetti

Art. 9 ¹L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo nelle zone di posteggio indicate al momento della concessione. I posteggi con tempo di fermata massimo fino a 30 minuti sono in ogni caso esclusi da queste agevolazioni.

²L'autorizzazione non dà diritto alla riservazione di un parcheggio, bensì ad usufruire degli stalli liberi in quel momento.

³La validità dell'autorizzazione può essere limitata ad una o più zone di posteggio o settori.

**Definizione
delle zone di
posteggio e
settori**

Art. 10 ¹Le zone di posteggio e i rispettivi settori di appartenenza sono così definiti:

Settore nucleo:

- Parcheggio nord, via F. Chiesa
- Parcheggio Costa, via F. Chiesa
- Parcheggio Piazza S. Antonio
- Parcheggio Vignacampo, via Cereghetti
- Parcheggio piazzale Municipio
- Posteggi zona blu via Asilo

Settore cimitero - scuole:

- Parcheggio zona blu cimitero via S. Giorgio
- Posteggi zona blu via Lischée
- Parcheggio zona blu cimitero via Balbio
- Posteggi zona blu via Balbio (Chiesa S. Giorgio)

Settore scuola media:

- Posteggi zona blu via Pascuritt (strada)
- Posteggi zona blu via Pascuritt (parcheggio)
- Posteggi zona blu via Francini
- Posteggi zona blu via alle Scuole

Settore Balbio:

- Parcheggio zona blu via Maderno

Settore Campi sportivi:

- Parcheggio zona blu Centro Sportivo
- Parcheggio sterrato Tennis
- Parcheggio zona blu Via al Funtì

Settore Fontanella:

- Parcheggio zona blu Fontanella

CAPITOLO IV

Disposizioni comuni

Procedura

Art. 11 ¹Le autorizzazioni di parcheggio sono rilasciate per una o più zone di posteggio o settori tra quelli elencati all'art. 10.

²La richiesta per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere inoltrata alla Cancelleria Comunale insieme ad una copia della licenza di circolazione dei veicoli per cui si intende richiedere l'autorizzazione.

³Nei casi di cui all'art. 5 cpv. 1 lett. b, la domanda dovrà essere motivata. Spetta al richiedente dimostrare di possedere i requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione.

⁴Il richiedente può richiedere che l'autorizzazione sia riferita a più numeri di targa.

Registrazione

Art. 12 ¹L'autorizzazione consiste in una registrazione elettronica e non necessita dell'esposizione di alcun contrassegno.

²L'autorizzazione dà diritto allo stazionamento illimitato del veicolo nelle zone o nei settori indicati al momento della concessione.

³Nei casi in cui l'autorizzazione è riferita a più numeri di targa essa dà diritto allo stazionamento di un unico veicolo alla volta. L'utilizzo della medesima autorizzazione da parte di più veicoli costituisce un'infrazione ed è punito conformemente a quanto previsto dall'art. 17 cpv. 1 della presente ordinanza.

⁴Il controllo avviene tramite scansione del numero di targa da parte dell'agente.

Validità

Art. 13 ¹In genere, l'autorizzazione ordinaria è valida a decorrere dall'inizio di un mese e fino al 31 dicembre successivo.

²In casi particolari e se le circostanze lo giustificano, essa può venir concessa anche per periodi più brevi.

³Alla scadenza la cancelleria provvederà al rinnovo dell'autorizzazione per l'anno successivo ed all'emissione della relativa fattura. L'eventuale rinuncia al rinnovo deve essere comunicata in forma scritta almeno trenta giorni prima della scadenza.

Tasse

Art. 14 ¹Le tasse per il rilascio delle differenti autorizzazioni sono fissate in:

a) Autorizzazioni ordinarie per una o più zone di posteggio all'interno del settore nucleo:

- Fr. 40.-- mensili per le categorie di utenti di cui all'art. 5 lett. a) e b) e fino a un massimo di due autorizzazioni per nucleo familiare;
- Fr. 70.-- mensili per le categorie di utenti di cui all'art. 5 lett. c) e d) nonché per le categorie a) e b) a partire dalla terza autorizzazione per il medesimo nucleo familiare;

b) Autorizzazioni ordinarie per una o più zone di posteggio all'interno di uno degli altri settori:

- Fr. 50.-- mensili per le categorie di utenti di cui all'art. 5 lett. a) e b) e fino a un massimo di due autorizzazioni per nucleo familiare;
- Fr. 70.-- mensili per le categorie di utenti di cui all'art. 5 lett. c) e d) nonché per le categorie a) e b) a partire dalla terza autorizzazione per il medesimo nucleo familiare;

c) Autorizzazioni ordinarie valide su tutto il territorio comunale:

- Fr. 80.-- mensili per le categorie di utenti di cui all'art. 5 lett. a) e b) e fino a un massimo di due autorizzazioni per nucleo familiare;
- Fr. 100.-- mensili per le categorie di utenti di cui all'art. 5 lett. c) e d) nonché per le categorie a) e b) a partire dalla terza autorizzazione per il medesimo nucleo familiare;

d) Autorizzazioni di breve durata:

- Fr. 40.-- per autorizzazioni settimanali;
- Fr. 10.-- per autorizzazioni giornaliere.

²Le tasse sono riscosse anticipatamente per l'intero periodo di validità.

³Nel caso in cui l'avente diritto non usufruisse totalmente del periodo pagato, egli ha diritto di chiedere il rimborso dei mesi rimasti interamente inutilizzati.

⁴Per le autorizzazioni di breve durata non è concesso rimborso.

Revoca

Art. 15 ¹L'autorizzazione può essere revocata o limitata in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.

²Essa è parimenti revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti oppure qualora il beneficiario ne abbia fatto abuso.

³La revoca per motivi di interesse pubblico comporta la restituzione dell'importo corrispondente ai mesi rimasti inutilizzati.

Rimedi di diritto

Art. 16 ¹Contro le decisioni relative alla presente ordinanza è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 10 giorni dalla notifica.

²Contro la decisione sul reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

Sanzioni

Art. 17 ¹Le infrazioni alla segnaletica esposta nella zona di parcheggio e, in assenza di un'autorizzazione valida, il mancato pagamento della tassa di posteggio sono puniti dagli Organi di Polizia a norma dell'art. 90 LCStr.

²Eventuali altre infrazioni alla presente ordinanza sono punite dal Municipio con:

- a) la multa;
- b) la revoca dell'autorizzazione.

³Alla procedura di contravvenzione di cui al cpv. 2 sono applicabili gli art. 145 e seguenti della LOC.

Entrata in vigore

Art. 18 La presente ordinanza entra in vigore a partire dal 1. gennaio 2019 e sostituisce quella del 17 giugno 1997 precedentemente in vigore.

Per il Municipio

Il Sindaco
Claudia Canova

Il Segretario
Giovanni Keller

Publicata all'albo comunale dal 26 ottobre al 25 novembre 2018.